

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 1 di 17
---	--	---	--------------

REGOLAMENTO PER LE VERIFICHE AI SENSI DEL DPR 462/01

1. SCOPO

Il presente Regolamento definisce le prassi generali adottate da Veneta Verifiche S.r.l. per la conduzione delle attività di verifica periodica e straordinaria secondo le modalità previste dagli art. 4, art. 6 e art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica, 22 ottobre 2001, n. 462 (Decreto). VENETA VERIFICHE rende disponibile ai Clienti l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul sito web aziendale, presso la propria sede, o ne invia copia in formato elettronico su richiesta del Cliente.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento sono descritte le regole procedurali che regolano i rapporti tra il Cliente e l'Organismo che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per le attività inerenti al servizio di ispezione. Lo scopo delle attività di ispezione è quello di fornire un rapporto ed un certificato/rapporto di ispezione (verbale di verifica) attestante la conformità dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici alimentati in ottemperanza al DPR 22 ottobre 2001 n.462 e alle norme tecniche da esso richiamate.

In particolare, il presente Regolamento si applica alle verifiche periodiche e straordinarie dei seguenti impianti:

- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione fino a 1000 V
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V

Nel presente regolamento sono dettagliate le reciproche responsabilità e gli impegni che il Cliente e VENETA VERIFICHE sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dalle attività di verifica, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per la definizione del rapporto che intercorre tra VENETA VERIFICHE e il Cliente, si applicano i requisiti contenuti nei seguenti documenti, che si intendono aggiornati alla ultima versione disponibile:

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi." (G.U. 8 gennaio 2002, n. 6)
- Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A"
- Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (decreto Milleproroghe 2020)" convertito in Legge n. 8 del 20 febbraio

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

		REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 2 di 17
---	---	---	--------------

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- CEI 0-14 "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale";
- ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
- ILAC P15 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies";
- ILAC P10 "ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results"
- RG-01 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"
- RG-01-04 ACCREDIA "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- RG-09 ACCREDIA "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia"
- Circolare tecnica ACCREDIA n. 29/2017 "Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01"
- Regolamenti Tecnici e disposizioni ACCREDIA applicabili negli schemi e settori coperti da accreditamento
- Eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti tecnici, circolari o documenti delle autorità competenti

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:

Cliente: Il Datore di Lavoro o il soggetto delegato, o autorizzato dallo stesso, che presenta la richiesta per l'esecuzione di una verifica

Luogo di lavoro: luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Con l'esclusione dei mezzi di trasporto, dei cantieri temporanei o mobili, delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. Per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli. Nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai "luoghi di lavoro" ed ai "posti di lavoro" non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolge l'attività lavorativa"

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia – Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

		REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 3 di 17
---	---	--	--------------

Impianti di messa a terra: l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti. (Impianti, se non diversamente specificato nel presente regolamento)

Luoghi a maggior rischio in caso di incendio: luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.

Luoghi identificabili come cantieri edili: luoghi ove vengano svolte attività di ingegneria civile o lavori edili quali scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Locali adibiti ad uso medico: luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e riabilitazione di pazienti inclusi quelli destinati ad uso estetico.

Luoghi ordinari: tutti i luoghi che non rientrano nelle definizioni precedenti

Ispettore/Verificatore/ISP: personale che svolge attività di valutazione della conformità su incarico dell'Organismo

Ispezione/Verifica: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali

Verifica periodica: attività di ispezione finalizzata ad accertare il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza, svolta attraverso valutazioni documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi e prove strumentali

Verifica straordinaria: attività di ispezione finalizzata ad accertare l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza dell'impianto, successivamente all'esecuzione di modifiche sostanziali, a seguito di richiesta del datore di lavoro, o a seguito di verifica periodica con esito negativo del ripristino degli stessi

Periodicità: intervallo temporale che intercorre tra due verifiche periodiche condotte sullo stesso impianto. La periodicità è biennale per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione, quinquennale per impianti installati in ambienti ordinari

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

		REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 4 di 17
---	---	---	--------------

Non conformità/NC: riscontro di evidenze oggettive che attestano il mancato recepimento di requisiti applicabili all'oggetto dell'ispezione, posti da norme tecniche o disposizioni di legge, che compromette la sicurezza dell'impianto. Il riscontro di una o più NC determinano l'esito negativo della verifica

Commento: formalizzazione del riscontro di evidenze oggettive di elementi che non si configurano come il mancato soddisfacimento di un requisito da parte del Richiedente, finalizzata a prevenire che tale situazione possa verificarsi, poiché potenzialmente realizzabile

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi e all'operato dall'Organismo

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, contro le decisioni o valutazioni emesse dall'Organismo

5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA

VENETA VERIFICHE riconosce che il requisito della imparzialità nella erogazione dei propri servizi rappresenta il fondamento primario della propria attività. VENETA VERIFICHE si impegna quindi a garantire che l'accesso ai propri servizi sia in concesso a tutti i soggetti senza alcuna distinzione e senza riconoscere indebiti vantaggi derivanti dalla appartenenza a organizzazioni, associazioni o dal possesso di titoli, qualifiche e riconoscimenti.

VENETA VERIFICHE effettua una analisi delle potenziali minacce alla propria imparzialità e ne monitora costantemente la adeguatezza al fine di considerare la insorgenza di possibili nuove fonti di rischio e la determinazione delle relative azioni di contenimento. Le minacce possono derivare da interessi personali, intimidazioni, pressioni di carattere finanziario da cui possano scaturire conflitti di interesse per l'Organismo e per il personale impiegato. Al fine di contenere tali minacce, l'Organismo adotta le seguenti politiche e azioni:

- si finanzia autonomamente e non ha esposizioni finanziarie verso soggetti od organizzazioni con interessi diretti e indiretti nelle attività di ispezione
- basa le proprie valutazioni su criteri e metodi di valutazione oggettivi
- si assicura che il personale non sia soggetto a pressioni o coinvolto in attività che possano ledere la imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni richiedendo la sottoscrizione di specifici codici comportamentali, che prevedono tra l'altro l'obbligo di comunicazione di eventuali situazioni di rischio, anche solo potenziale
- monitora periodicamente il personale, in merito alle regole comportamentali verso i richiedenti ed eventuali terze parti interessate
- pubblica i regolamenti degli schemi di ispezione sul proprio sito web

6. IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il Cliente si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di VENETA VERIFICHE durante tutte le fasi dell'attività di verifica accettando tutti i requisiti e le prescrizioni poste dal

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 5 di 17
---	--	---	--------------

presente Regolamento, impegnandosi a trasferirne i contenuti a tutti i soggetti coinvolti, garantendone il rispetto da parte degli stessi ed in particolare si impegna a:

- fornire i riferimenti del Responsabile dell'impianto elettrico, del Preposto ai lavori e dei Coadiutori alle verifiche per consentire il necessario supporto al personale incaricato da VENETA VERIFICHE ai fini della pianificazione delle attività di verifica e assicurandone la presenza nel corso dell'esecuzione della stessa
- fornire tutti i documenti e le informazioni richieste dal personale di VENETA VERIFICHE, garantendone completezza e veridicità, al fine di consentire la corretta pianificazione ed esecuzione della verifica, rendendoli disponibili in loco
- predisporre eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso in sicurezza agli impianti, al personale incaricato da VENETA VERIFICHE al fine di svolgere correttamente le verifiche richieste, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti, o da ISP in affiancamento o addestramento, o da altro personale in veste di Osservatore
- ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. fornire tutte le informazioni sui possibili rischi specifici esistenti e sulle azioni adottate per prevenirli, nell'ambiente ove sarà chiamato ad operare il personale incaricato da VENETA VERIFICHE, coordinandosi con lo stesso per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza
- segnalare a VENETA VERIFICHE eventuali variazioni o erronee comunicazioni dei dati forniti, informando tempestivamente l'Organismo su ogni eventuale incidente, guasto o modifica subita dall'impianto.
- accettare l'esito delle verifiche, dando seguito in caso di esito negativo delle stesse, all'arresto dell'impianto e all'eliminazione delle prescrizioni formulate prima di procedere a richiedere la successiva verifica straordinaria

Il mancato rispetto da parte del Cliente degli impegni atti a garantire l'accesso all'impianto comporta la facoltà da parte di VENETA VERIFICHE di addebitare i costi al Cliente per la mancata esecuzione dell'attività e di procedere alla risoluzione del contratto.

6.1 Documentazione necessaria per l'esame documentale

Il Cliente ha la responsabilità di assicurare la presenza della documentazione prevista per l'impianto in occasione della verifica e sul luogo della stessa. La documentazione deve consentire di individuare le caratteristiche dell'impianto al momento della verifica. Generalmente è richiesta la documentazione che tratta complessivamente il progetto, l'installazione e l'esercizio e la documentazione amministrativa elencata nella Guida CEI 0-2, per le diverse tipologie d'impianto, sia pure con riferimento al solo aspetto trattato nella verifica e che viene riassunta nei paragrafi successivi.

6.1.1 Impianti di messa a terra

La documentazione necessaria ad eseguire la verifica documentale varia a seconda della complessità dell'impianto, ed è indicata nelle Guide CEI 64-14 e CEI 0-2, e a titolo esemplificativo ma non esaustivo è composta da:

- eventuali verbali dell'ente verificatore precedente

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 6 di 17
---	--	---	--------------

- dichiarazione di conformità da parte dell'installatore dell'impianto
- dati relativi a destinazione d'uso dell'impianto, eventuale diverso modo di protezione adottato contro i contatti indiretti, valore delle correnti di cortocircuito al punto di fornitura
- verifica termica degli elementi dell'impianto di terra, in relazione ai valori delle correnti cortocircuito, se necessario (come, ad esempio, nelle stazioni e cabine elettriche)
- caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini dei contatti indiretti
- planimetrie dell'impianto elettrico, con l'indicazione dei suoi componenti e degli ambienti, e dell'impianto di terra, con l'indicazione delle sue varie parti (dispersore, nodi principali e supplementari, conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali) con le loro caratteristiche (materiali, forma e dimensioni); in casi particolari, possono essere necessari dei dettagli, come per stazioni e cabine elettriche, locali ad uso medico, centri di elaborazione dati, ecc.
- schemi elettrici di quadri di bassa tensione e di alta tensione per stazioni e cabine, con l'indicazione delle caratteristiche delle linee elettriche e dei dispositivi di protezione
- schemi elettrici di eventuali apparecchiature ed impianti particolari, come, ad esempio: sistemi di produzione, impianti di emergenza, sistemi IT-M per locali ad uso medico, sistemi e dispositivi per applicazioni particolari
- registro delle verifiche periodiche per i locali ad uso medico, con date ed esito, effettuate da tecnici qualificati

6.1.2 Piano di Lavoro

Il Piano di Lavoro è un documento scritto su cui sono riportate le modifiche da apportare e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche. A titolo di esempio sul piano di lavoro devono essere riportati:

- i punti di sezionamento delle parti di impianto oggetto della verifica
- i punti di messa a terra di sezionamento
- l'inserzione o l'esclusione di protezioni o automatismi
- i punti di apposizione di cartelli monitori
- l'eventuale adozione di schemi d'impianto particolari, i DPI necessari, ecc.

6.2 Personale incaricato dal Cliente presente alla verifica

Il Cliente ha la responsabilità di garantire la presenza del seguente personale in occasione della verifica e per tutto il tempo interessato dallo svolgimento della stessa:

Responsabile dell'impianto: persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto elettrico. Ove necessario, parte dei suoi compiti può essere delegata ad altri

Preposto ai lavori del committente: persona designata dal Committente alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. Quando necessario, parte di tali compiti può essere delegata ad altri

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 7 di 17
---	--	---	--------------

Coadiutori alle verifiche: persone nominate dal committente per assistere il Verificatore durante l'effettuazione della verifica (stesura cavi, apertura e chiusura di involucri, predisposizione delle attrezzature, ecc.).

Per gli impianti più semplici i ruoli del Coadiutore alle verifiche, del Responsabile dell'impianto e del Preposto ai lavori del committente possono essere attribuiti alla stessa persona.

La mancata presenza del personale incaricato dal Cliente non consentirà lo svolgimento della verifica.

7. IMPEGNI DELL'ORGANISMO

VENETA VERIFICHE si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di verifica secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462, la norma CEI 0-14:2005-03 e le norme tecniche da questa richiamate.

VENETA VERIFICHE garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Cliente, dalla conduzione delle attività di verifica.

VENETA VERIFICHE non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze che dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili al momento della conferma dell'incarico conferitogli dal Cliente per la conduzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie. VENETA VERIFICHE non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Cliente, o per il mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

VENETA VERIFICHE si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale revoca, sospensione o rinuncia, dei riconoscimenti ottenuti dalle autorità competenti, necessari allo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente regolamento. Nei suddetti casi il cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con l'Organismo il quale non può essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali inadempienze legate a questa eventualità.

7.1 Modifiche al Regolamento

Qualora, durante il periodo di vigenza del contratto con il Cliente, il Regolamento fosse oggetto di revisione, l'Organismo provvederà a inviarne copia al Cliente, informandolo della possibilità di recedere senza ulteriori oneri dal contratto. In mancanza di comunicazione di recesso pervenuta a mezzo PEC o raccomandata A/R entro 5 giorni lavorativi dall'invio del Regolamento, la nuova revisione dello stesso si intende tacitamente approvata ed applicabile al rapporto contrattuale in essere con il Cliente.

8. SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA

8.1 Richiesta di Offerta

Per accedere ai servizi di verifica offerti da VENETA VERIFICHE, il Cliente presenta una richiesta d'offerta utilizzando la modulistica predisposta dall'Organismo, che può essere scaricata direttamente dal sito web www.venetaverifiche.com

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 8 di 17
---	--	---	--------------

o inviata su richiesta. In alternativa il Cliente può rivolgere la richiesta telefonicamente o mediante e-mail purché fornisca tutti i dati necessari previsti dalla modulistica. In questo caso l'Organismo provvederà a redigere la richiesta di offerta allegandola alla offerta.

A livello generale il modello di richiesta prevede le seguenti informazioni:

- ragione sociale del cliente
- indirizzo, telefono, fax, partita iva
- tipologia di impianto da verificare
- caratteristiche dell'impianto e tipologie di attività svolta
- ubicazione, data prossima scadenza verifica, periodicità
- tipo di verifica richiesta

Tutti i dati previsti dal modello di richiesta sono inseriti all'interno di un apposito Registro Commerciale che consente la registrazione dei dati ai fini della redazione dell'offerta, alla determinazione degli impegni temporali e alla quantificazione degli importi economici relativi allo svolgimento delle verifiche. Inoltre, provvede a registrare le scadenze previste e la periodicità con la quale devono essere ripetute le verifiche periodiche.

Nel caso di impianti particolarmente estesi o complessi, l'Organismo può richiedere ulteriori dati o documentazione tecnica o richiedere la effettuazione di un sopralluogo prima di procedere ad emettere l'offerta.

8.2 Emissione dell'offerta

I dati forniti dal Cliente mediante la Richiesta di Offerta sono verificati dal Responsabile Tecnico che valuterà:

- se l'oggetto della richiesta rientri nel campo specifico della abilitazione di VENETA VERIFICHE
- se i dati inseriti siano completi e sufficienti a determinare la tipologia di area nella quale rientra l'impianto
- la possibile programmazione delle attività (in base a scadenza e periodicità)
- la disponibilità di personale qualificato per lo svolgimento della verifica (sulla base dell'area nella quale rientra l'impianto)
- la determinazione degli importi in relazione al tariffario applicato dall'Organismo a garanzia dell'imparzialità
- la registrazione di tutti i dati per un successivo completamento degli stessi a seguito di follow-up

L'offerta redatta riporta tutti i dati che il Cliente ha fornito all'Organismo tramite la propria richiesta, anche qualora la stessa sia stata recepita telefonicamente dal personale dell'Organismo, tutte le condizioni di fornitura del servizio e il riferimento ai contenuti del presente Regolamento.

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

		REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 9 di 17
---	---	--	--------------

L'Offerta è firmata dal Responsabile Tecnico e controfirmata dalla Direzione ed inviata al Cliente a mezzo e-mail, fax, o posta ordinaria.

8.3 Ordine, riesame del contratto, apertura della pratica

La sottoscrizione con timbro e firma da parte del Cliente costituisce ordine e contratto per le attività proposte, nonché attestazione di veridicità e corrispondenza dei dati in essa riportati con quelli relativi alla richiesta rivolta all'Organismo per la verifica degli stessi. Costituisce inoltre impegno a rispettare le condizioni economiche, le modalità di pagamento, le modalità di svolgimento delle attività di verifica ed ogni ulteriore impegno contrattuale di cui il presente Regolamento fa parte integrante.

Il contratto può essere inviato dal Cliente a VENETA VERIFICHE a mezzo posta elettronica, fax o posta ordinaria. Alla ricezione del contratto il Responsabile Tecnico verifica che non vi siano state variazioni sulle condizioni o sui dati inseriti nel documento e che ogni ulteriore informazione richiesta sia stata fornita. In caso dovessero essere evidenziate variazioni alle condizioni proposte VENETA VERIFICHE procederà a contattare il Cliente per la verifica di tutte le integrazioni necessarie e la disposizione di tutte le opportune modifiche dei dati prima dell'avvio delle attività. Eventuali carenze nelle informazioni ottenute dal Cliente saranno colmate contattando direttamente lo stesso così come la produzione di offerte aggiornate a seguito delle modifiche intervenute a seguito del riesame del documento contrattuale.

Successivamente all'esito positivo di tutte le verifiche, l'Organismo registra il contratto in apposito Registro Commerciale e Registro Commesse nel quale confluiscono tutti i dati inseriti all'atto della richiesta/redazione offerta, salvo integrazioni/correzioni successive sopra descritte.

L'importo economico contenuto nell'offerta di VENETA VERIFICHE non copre i costi relativi alla presenza degli incaricati del richiedente, né per l'ottenimento di eventuali permessi e/o oneri vari, che sono da ritenersi esclusivamente a carico dello stesso.

8.4 Programmazione delle verifiche

Sulla base dello scadenziario delle verifiche, il Responsabile Tecnico definisce gli affidamenti ai singoli ispettori, in funzione delle abilitazioni necessarie e dei carichi di lavoro. La programmazione avviene normalmente con un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza delle nuove verifiche inserite, mentre per le altre l'incarico è riassegnato all'ispettore precedentemente incaricato.

Ogni ispettore può visionare la propria programmazione mensile e procedere all'accettazione della stessa per ogni singola verifica. Per ogni verifica accettata, VENETA VERIFICHE incarica l'ISP di eseguire l'attività per l'impianto comunicato e di contattare il referente del Cliente per concordare la data utile allo svolgimento della verifica. Definita la data con il richiedente, l'ispettore riporta la stessa al Responsabile Tecnico per chiudere la fase di pianificazione. Il Cliente può ricusare l'ISP incaricato, e precedentemente comunicato mediante apposito modello con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data di ispezione, producendo motivate e documentate giustificazioni, quali eventuali precedenti comportamenti giudicati non etici o palese conflitto d'interesse.

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 10 di 17
---	--	---	---------------

Ogni ISP si identifica presso il Cliente con il tesserino di riconoscimento fornito dall'Organismo.

8.5 Esecuzione delle verifiche periodiche

La prima fase della verifica consiste nel riscontro da parte dell'ISP di tutti i dati forniti dal Cliente al fine di identificare correttamente l'impianto. Qualora dovessero emergere delle differenze tra i dati forniti dal Cliente e quelli riscontrati in campo, l'ISP informa la Struttura dell'Organismo per i controlli del caso prima di procedere a dare il via all'ispezione.

La Struttura dell'Organismo si riserva, in tal caso, la facoltà di rimodulare l'importo della verifica sulla base dei dati ricevuti dall'ISP.

L'attività prevede:

- esame della documentazione relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento. La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo d'impianto e viene descritta nei paragrafi seguenti;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti è preliminare alle prove strumentali ed ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le Norme di legge e tecniche, è eseguito secondo le modalità indicate dalle Norme tecniche e le raccomandazioni contenute nelle Guide CEI. L'attività deve essere condotta alla presenza del Preposto del committente alla verifica;
- effettuazione di prove e misurazioni con le modalità indicate dalle Norme tecniche e le raccomandazioni contenute nelle Guide CEI. Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato. L'attività deve essere condotta alla presenza del Preposto del committente alla verifica
- redazione del verbale di verifica e del rapporto di verifica
- eventuali comunicazioni all'organo di vigilanza.

La verifica ha inizio a seguito della comunicazione verbale del preposto ai lavori del committente all'ISP di "Consegna impianto", con la quale si stabilisce che è possibile iniziare l'attività. La comunicazione è annotata sul verbale come data e ora di inizio verifica.

La verifica termina a seguito della comunicazione verbale dell'ISP di VENETA VERIFICHE al Preposto ai lavori del committente di "Restituzione impianto", con la quale si stabilisce che l'attività di verifica è terminata e che tutto il personale impiegato per le verifiche è stato allontanato. La comunicazione è annotata sul verbale come data e ora di fine verifica.

Nel corso delle attività sono adottate tutte le prescrizioni previste per la sicurezza come definite nella Guida CEI 0-14 e nelle norme tecniche da essa richiamate.

A conclusione della verifica l'ISP provvederà a redigere il verbale contenente:

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 11 di 17
---	--	---	---------------

- estremi del decreto di abilitazione dell'Organismo
- identificazione dell'impianto oggetto della verifica
- indicazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria)
- data della verifica (data e ora della Comunicazione di consegna dell'impianto, data e ora della Comunicazione di restituzione dell'impianto)
- nome del verificatore che ha effettuato la verifica per conto dell'Organismo
- indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti
- anno d'installazione dell'impianto
- presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 o DM 37/08
- presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell'impianto
- indicazioni del tempo impiegato ad effettuare la verifica espresso in ore/uomo
- esito della verifica
- descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo.

8.6 Esito della verifica e consegna e riesame del verbale

Il verbale è compilato da ISP e trasmesso alla sede VENETA VERIFICHE per consentirne il riesame da parte del Responsabile Tecnico di VENETA VERIFICHE (o da parte del Sostituto in caso RT fosse l'ispettore). I verbali riportanti esito positivo sono verificati entro 10 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'ispezione (o secondo diverse tempistiche specificate in fase contrattuale con il cliente), mentre i verbali indicanti esito negativo sono riesaminati entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'ispezione da parte dell'ISP.

In caso di riesame positivo (documentazione completa e valutazione di conformità a cura di ISP confermata), il verbale sarà inviato al cliente in forma definitiva con firma di ISP che ha eseguito l'ispezione e di RT (o Sostituto) che ha eseguito la revisione e approvato l'esito finale.

In caso di riesame negativo, le casistiche sono le seguenti:

- a) documentazione non completa / dati inesatti / imprecisioni non sostanziali
- b) valutazione di conformità di ISP errata

Nel caso a), ISP contatta cliente per integrazione dati e informazioni per completare correttamente il verbale

Nel caso b), l'Organismo valuta la necessità di una verifica supplementare (a proprio carico) per completare correttamente la verifica, da svolgersi tempestivamente in condivisione con cliente

Completate tutte le attività suddette, i verbali definitivamente approvati sono ufficialmente inviati a Cliente, con contestuale chiusura della verifica.

In caso verifica con esito di conformità NEGATIVO, VENETA VERIFICHE provvederà a comunicare l'esito negativo anche all'Organo di vigilanza territoriale (ASL, USL, o ARPA) e il Cliente dovrà provvedere a rimuovere tutte le cause di non conformità e agli eventuali commenti riportati nel verbale.

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

		REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 12 di 17
---	---	---	---------------

In caso di mancato rispetto da parte del Cliente dei termini di pagamento indicati in offerta, VENETA VERIFICHE si riserva la facoltà di inviare il verbale solo a pagamento avvenuto, comunicando al Cliente il solo esito (positivo/negativo) della verifica.

8.7 Verifiche Straordinarie

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica
- modifica sostanziale dell'impianto
- richiesta da parte del datore di lavoro.

Le verifiche straordinarie sono condotte secondo le modalità indicate dalle guide CEI applicabili e dalle norme tecniche in esse richiamate.

8.7.1 Verifiche straordinarie a seguito di esito negativo

Nel caso di verifiche straordinarie a seguito di verifica periodica con esito negativo, il datore di lavoro è tenuto a fare richiesta all'Organismo solo successivamente alla rimozione delle cause/NC che hanno generato l'esito negativo come indicate sul verbale della verifica periodica precedente. La verifica non modifica la scadenza delle verifiche periodiche.

8.7.2 Verifiche straordinarie a seguito di modifica sostanziale dell'impianto

Nel caso di verifiche straordinarie per modifica sostanziale dell'impianto, il Cliente deve descrivere nella richiesta all'Organismo le modifiche introdotte. Per modifiche sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto, totalmente, o nel punto di consegna. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le modifiche seguenti:

- variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione)
- aumento di potenza che comporti una modifica sostanziale del quadro generale o della cabina di trasformazione
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, che interessa tutto l'impianto
- cambio di destinazione con relativa applicazione di differente normativa

Non sono da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta le modifiche sull'impianto elettrico indicate ad esempio nei punti precedenti.

Nel caso di modifica sostanziale all'impianto, la attività di verifica presuppone il controllo dell'intero impianto e comporta il ricalcolo della periodicità delle successive verifiche periodiche a partire dalla data dell'esecuzione della verifica straordinaria.

8.7.3 Verifiche straordinarie a seguito di richiesta del Cliente

È facoltà del Cliente fare richiesta all'Organismo per la conduzione di una verifica straordinaria dell'impianto per qualsiasi motivo ritenuto ragionevole, quale, a titolo esemplificativo, a seguito

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 13 di 17
---	--	---	---------------

di un infortunio, per anomalie sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, ecc. Nel verbale sarà precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità.

8.7.4 Esito della verifica straordinaria e consegna del verbale

Il verbale è compilato da ISP e trasmesso alla sede VENETA VERIFICHE per consentirne il riesame da parte del Responsabile Tecnico di VENETA VERIFICHE (o da parte del Sostituto in caso RT fosse l'ispettore). I verbali riportanti esito positivo sono verificati entro 10 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'ispezione (o secondo diverse tempistiche specificate in fase contrattuale con il cliente), mentre i verbali indicanti esito negativo sono riesaminati entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'ispezione da parte dell'ISP.

In caso di riesame positivo (documentazione completa e valutazione di conformità a cura di ISP confermata), il verbale sarà inviato al cliente in forma definitiva con firma di ISP che ha eseguito l'ispezione e di RT (o Sostituto) che ha eseguito la revisione e approvato l'esito finale.

In caso di riesame negativo, le casistiche sono le seguenti:

- a) documentazione non completa / dati inesatti / imprecisioni non sostanziali
- b) valutazione di conformità di ISP errata

Nel caso a), ISP contatta cliente per integrazione dati e informazioni per completare correttamente il verbale

Nel caso b), l'Organismo valuta la necessità di una verifica supplementare (a proprio carico) per completare correttamente la verifica, da svolgersi tempestivamente in condivisione con cliente

Completate tutte le attività suddette, i verbali definitivamente approvati sono ufficialmente inviati a Cliente, con contestuale chiusura della verifica.

In caso verifica con esito di conformità NEGATIVO, VENETA VERIFICHE provvederà a comunicare l'esito negativo anche all'Organo di vigilanza territoriale (ASL, USL, o ARPA) e il Cliente dovrà provvedere a rimuovere tutte le cause di non conformità e agli eventuali commenti riportati nel verbale.

In caso di mancato rispetto da parte del Cliente dei termini di pagamento indicati in offerta, VENETA VERIFICHE si riserva la facoltà di inviare il verbale solo a pagamento avvenuto, comunicando al Cliente il solo esito (positivo/negativo) della verifica.

8.7.5 Riemissione di Verbali

Qualora, anche a seguito di verifiche ispettive interne o esterne, fossero rilevati errori/refusi nella compilazione di Verbali di Verifica già inviati a Clienti, l'Organismo procederà a inviare il nuovo Verbale di Verifica al Cliente. Nella comunicazione contenente il nuovo Verbale, e nel verbale stesso, sarà esplicitato in modo inequivocabile che la nuova revisione annulla e

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 14 di 17
---	--	---	---------------

sostituisce la precedente. L'Organismo manterrà in archivio il Verbale annullato e segnalerà con apposita annotazione la nuova emissione nell'apposito registro MOD08.

8.8 Utilizzo del Verbale

Il Cliente può utilizzare ed esibire il Verbale di ispezione per tutte le finalità e gli scopi legalmente previsti, per comunicazioni commerciali, promozionali e, purché sia chiaramente identificata la correlazione esclusiva all'oggetto della verifica. Nel farlo dovrà riprodurre interamente il documento, eventualmente ingrandendolo o riducendolo senza mai alterarne i contenuti o mascherarli parzialmente o totalmente. Copia del verbale dovrà essere inserita nella documentazione d'impianto sotto la responsabilità del datore di lavoro.

In caso di comportamenti non corretti, o lesivi dell'immagine di VENETA VERIFICHE, o uso improprio della documentazione, VENETA VERIFICHE adotterà i provvedimenti del caso, a tutela propria e dei terzi eventualmente coinvolti.

8.9 Prescrizioni aggiuntive in caso di impianto Complesso

Per impianto complesso, si intende un impianto i cui circuiti risultino fisicamente articolati, poco controllabili visivamente per la particolare disposizione dei componenti e/o la estensione dell'impianto, per il numero di possibili alimentazioni, per la presenza di impianti di alta tensione, ecc. Definire se un impianto è complesso, è compito del Cliente, anche se è facoltà del Verificatore evidenziare tale condizione.

Per tali impianti devono essere verificate le seguenti condizioni:

- la verifica può essere iniziata solo a seguito della presentazione da parte del committente del Piano di Lavoro compilato dal Responsabile dell'impianto
- le persone coinvolte nell'effettuazione della verifica (responsabile dell'impianto, preposto ai lavori del committente, preposto alla effettuazione delle verifiche, verificatore, ecc.) devono essere identificate nominalmente nel piano di lavoro
- il Verificatore, o il preposto alle verifiche quando esistente, ai fini della compilazione del Piano di Lavoro, fornisce al Responsabile dell'impianto tutte le informazioni relative alle parti dell'impianto da verificare, ai luoghi nei quali dovrà recarsi e sostare, ai tipi di verifiche da eseguire ed alle modalità di effettuazione della verifica, ecc.
- il Preposto ai lavori del committente, o il Responsabile dell'impianto, deve accompagnare il verificatore durante tutto il tempo della verifica e deve predisporre tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza delle persone e degli impianti durante l'espletamento del lavoro. La tutela delle condizioni di lavoro deve essere assicurata sia nei confronti degli addetti alle operazioni di verifica sia nei confronti degli utenti gli impianti oggetto della verifica

9. RECLAMI E RICORSI

Le modalità per presentare un reclamo e/o un ricorso, e per loro conseguente gestione a cura di VENETA VERIFICHE, sono visibili sul sito internet aziendale www.venetaverifiche.com, nella specifica sezione "Reclami / Ricorsi". Altrimenti, è possibile contattare l'Organismo all'indirizzo e-mail venetaverifiche@gmail.com per ottenere informazioni dirette su come procedere.

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 15 di 17
---	--	---	---------------

Il Cliente può presentare reclamo in merito alle attività condotte da VENETA VERIFICHE. L'Organismo analizza il contenuto del reclamo per individuare le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso in conformità alle procedure interne adottate. VENETA VERIFICHE fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti entro 10 gg lavorativi dal ricevimento, sia che questi risultino infondati, sia che questi risultino fondati. In quest'ultimo caso propone le azioni risolutive degli stessi. VENETA VERIFICHE non prende in considerazione i reclami presentati in forma anonima.

Qualora il Cliente non risulti soddisfatto della risposta di VENETA VERIFICHE al reclamo inviato, o non condivida l'esito delle decisioni assunte dall'Organismo, può procedere a formalizzare un ricorso nei confronti dello stesso. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, con lettera Raccomandata A/R o PEC all'indirizzo venetaverifiche@legalmail.it, utilizzando il MOD 27 scaricabile dal sito internet aziendale o altra forma, comunque circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi.

Il Cliente ha l'opportunità di presentare direttamente ricorso in merito all'esito della verifica ottenuto formalmente con rapporto di verifica, entro quindici (15) giorni lavorativi dalla notifica della decisione contro cui si ricorre e seguendo le stesse modalità sopra descritte.

In questo caso, l'Organismo incaricherà una commissione per la gestione dello stesso.

La Commissione sarà composta secondo i seguenti criteri:

- le persone non devono essere state direttamente coinvolte nel processo ispettivo
- le persone devono essere competenti in materia di ispezioni su impianti elettrici in modo tale da poter valutare i contenuti del rapporto di ispezione emesso da Veneta Verifiche
- le persone devono essere indipendenti dall'Organismo e tali da non poter essere influenzate o soggette a pressioni alcune che possano influenzare la valutazione della problematica oggetto del ricorso.

Entro i cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione del ricorso, VENETA VERIFICHE comunica a mezzo Raccomandata A/R o con PEC il recepimento dello stesso e i nominativi delle persone cui viene affidata la gestione e risoluzione dello stesso. Il recepimento e la gestione del ricorso non sospendono la vigenza delle decisioni prese da VENETA VERIFICHE fino alla conclusione della relativa trattazione.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto della risoluzione del ricorso o del reclamo può adire al contenzioso con VENETA VERIFICHE.

10. USO DEL MARCHIO VENETA VERIFICHE E DEL MARCHIO ACCREDIA

In nessun caso è concesso all'Azienda verificata di utilizzare il marchio VENETA VERIFICHE e/o il marchio ACCREDIA disgiuntamente dal certificato d'ispezione rilasciato e per scopi diversi dal fornire evidenze in merito all'impianto verificato.

VENETA VERIFICHE utilizzerà il marchio ACCREDIA in tutti i rapporti di ispezione rilasciati a cliente per le attività sotto accreditamento, quindi escludendo l'utilizzo del marchio ACCREDIA

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

		REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 16 di 17
---	---	--	---------------

sui rapporti di ispezione per le attività fuori accreditamento. VENETA VERIFICHE utilizzerà altresì il marchio ACCREDIA sulla carta intestata utilizzata per offerte, comunicazioni e documenti simili

11. CONTENZIOSI

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento dell'Organismo, è competente, esclusivamente, il Foro di Trani.

12. RISERVATEZZA

Le attività svolte da VENETA VERIFICHE non possono prescindere dalla valutazione di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Richiedente. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, VENETA VERIFICHE adotta quanto prescritto dalle normative vigenti in materia circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente e adotta provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di verifica.

VENETA VERIFICHE non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di legge, chiedendo in ogni caso il consenso o producendo un'informativa scritta al Cliente interessato (salvo che non sia vietato dalla legge), ed estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.

Il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti alle attività condotte siano accessibili ad ACCREDIA e al Ministero competente per le attività di controllo previste dalla normativa di riferimento.

13. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche applicate da VENETA VERIFICHE (importo richiesto per le attività, modalità di pagamento, durata e recesso dal contratto) sono riportate all'interno del documento d'Offerta redatta da VENETA VERIFICHE per le attività di cui al presente Regolamento e si basano sulle informazioni fornite dal Cliente e fanno riferimento alle voci del Tariffario definito dalla Direzione dell'Organismo. In generale, le voci del tariffario comprendono:

- tariffa forfettaria per la verifica
- eventuale rimborso chilometrico
- eventuale rimborso spese vive
- eventuale extra, ad esempio in caso di possibili inconvenienti, nella programmazione e/o nella esecuzione delle verifiche, non imputabili all'Organismo.

Il riscontro in sede di verifica, di eventuali incongruenze con i dati forniti dal Cliente, comporterà l'adozione delle opportune variazioni alle condizioni economiche che saranno riportate a consuntivo all'atto della fatturazione.

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia - Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it

	 01621	REG01 Regolamento per le Verifiche ai sensi del DPR 462/01 Rev. 08 24/09/2025	Pag. 17 di 17
---	--	---	---------------

14. RECESSO E SOSPENSIONE

Fatto salvo le condizioni di recesso riportate nel documento contrattuale, VENETA VERIFICHE potrà decidere di recedere dal contratto sottoscritto con il richiedente, qualora questi non ottemperi al pagamento degli importi dovuti entro un termine di 90 gg. a suo insindacabile giudizio e per esclusiva responsabilità del richiedente, senza che occorra accertamento o pronuncia giudiziale, trattandosi di clausola risolutiva espressa. In alternativa VENETA VERIFICHE potrà decidere di sospendere l'esecuzione delle attività previste dal contratto fino alla regolarizzazione della posizione, riservandosi comunque di agire, in sede giudiziale per il recupero di quanto dovuto.

Il Cliente potrà recedere dal contratto con l'Organismo, dandone comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R entro il termine di 90 gg. precedenti la scadenza della verifica successiva all'ultima effettuata. Il mancato rispetto di tali termini comporta la facoltà da parte di VENETA VERIFICHE di fatturare un importo pari a quello dell'ultima verifica effettuata.

Veneta Verifiche S.r.l.

San Marco 2555, 30124 Venezia – Tel.: 349 5491999 - www.venetaverifiche.com - e-mail: venetaverifiche@gmail.com -
PEC: venetaverifiche@legalmail.it